



COMUNE DI VALDASTICO

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to GUGLIELMI CLAUDIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. CANDIA MASSIMO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera viene oggi pubblicata all'albo pretorio comunale, ove resterà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 19-08-2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to BALDESSARI FRANCA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

per il decorso del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

per dichiarazione di immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Addì 30-07-2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to BALDESSARI FRANCA

La presente copia è conforme all'originale agli atti di questo ufficio.

Addì 19-08-2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

BALDESSARI FRANCA

OGGETTO:

IUC - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2015

L'anno **duemilaquindici** il giorno **trenta** del mese di **luglio** alle ore **17:30** nella Sede Municipale in seduta di **Prima convocazione**, sotto la presidenza del SINDACO GUGLIELMI CLAUDIO e la partecipazione del Segretario Comunale DOTT. CANDIA MASSIMO, si è riunito il Consiglio Comunale.

Il Presidente, accertato il numero legale e dichiarata aperta la seduta, invita il Consiglio Comunale ad esaminare e discutere sulla proposta di deliberazione in oggetto, alla quale partecipano:

GUGLIELMI CLAUDIO	Presente
STEFANI STEFANO	Presente
TOLDO ENRICO	Assente
AGOSTINI GIULIO	Assente
PRETTO LORIS	Presente
MARANGONI GIO MARIA	Presente
LORENZI FRANCESCA	Assente
LORENZI MIRKO	Presente
TOLDO ALBERTO	Presente
SARTORI CLAUDIO	Presente
SERAFINI ROBERTA	Presente

Partecipa alla seduta l'Assessore Esterno Sartori Anna.

Presenti 8 - Assenti 3

PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000

Parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data 28-07-2015

Il Responsabile del Servizio

F.to CALGARO LUCIA

Parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data 28-07-2015

Il Responsabile del Servizio

F.to CALGARO LUCIA

Il Sindaco illustra il contenuto della deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Premesso che:

- l'art. 1, commi 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore e nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- il comma 704 dell'art. 1 della citata Legge 147 del 27/12/2013 ha stabilito l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 relativo all'applicazione della TARES, che pertanto a decorrere dal 01/01/2014 è abolita;
- i commi da 641 a 668 dell'art.1 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 relativi alle disposizioni normativa per l'applicazione della TARI;
- il comma 651 dell'art.1 della Legge 147/2013 stabilisce che il comune per la commisurazione della tariffa TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n.158;
- il tributo TARI, ai sensi del comma 654 deve coprire integralmente i costi di esercizio e di investimento, i quali debbono essere analiticamente individuati nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 655 dell'art.1 della Legge 147/2013 stabilisce che per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento rifiuti. L'importo corrisposto per le istituzioni scolastiche è sottratto dai costi complessivi di gestione del servizio che deve essere coperto con il tributo TARI;
- fino all'attuazione delle procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle superfici delle unità immobiliari, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo TARI è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU fino al 2012 e della TARES per l'anno 2013;
- il Comune con Regolamento di cui all' art.52 del D.Lgs. n.446/1997 approvato con delibera N. 30 in data 09.09.2014 ha previsto i casi di riduzioni tariffarie ed esenzioni;

Visto il comma 683 del citato art. 1 della Legge n.147/2013, che prevede che il Consiglio comunale approvi le tariffe della TARI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Vista la Legge di conversione del DL n. 47/14, *Legge 23.05.2014 n° 80* , G.U. 27.05.2014 che ha introdotto la seguente variazione:

- 1. A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei

rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

- 2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

Visto il piano finanziario che tiene conto sia dei costi per la parte del servizio che il Comune svolge in economia, sia dei costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti svolto dalla Società Alto Vicentino Ambiente srl;

Considerato che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 30 categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie e che per il 2015 è stato confermato lo stesso criterio del 2014 per quanto riguarda la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche così risultante: utenze domestiche 86% ed utenze non domestiche 14%;

Considerato altresì che sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche sono stati utilizzati rispettivamente coefficienti di produttività, Ka e Kb per le utenze domestiche, e Kc e Kd per le utenze non domestiche, mediati tra i valori minimo e massimo previsti dal DPR 158/99, sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000;

Con i seguenti voti espressi per alzata di mano:

Presenti: n.8

Astenuti: n.3 (Toldo Alberto, Sartori Claudio e Serafini Roberta)

Votanti: n.5

Favorevoli: n.5

Contrari: n.0

DELIBERA

1. di approvare l'allegato piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2015 predisposto dall'Ufficio Tributi in collaborazione con gli altri uffici comunali, dal quale risulta un costo di **€ 135.421,91**, che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato sub.A);

2. di dare atto che per gli immobili posseduti da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, è prevista la riduzione del 66,67% rispetto l'aliquota ordinaria

3. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2015, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti TARI;

4. di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti TARI, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto L.gs.30/12/1992 n.504 all'aliquota deliberata dalla Provincia;

5. di dare atto che nel bilancio di previsione 2015 viene iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI per l'integrale copertura del costo del servizio.

Con successiva e separata votazione

Presenti: n.8

Astenuti: n.3 (Toldo Alberto, Sartori Claudio e Serafini Roberta)

Votanti: n.5

Favorevoli: n.5

Contrari: n.0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.